



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 43 – 21 OTTOBRE 2025

Riunione del 13 Ottobre 2025

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- D. M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig.ra D. M.: per aver, Artt. 2, 5 e 6 Codice di Comportamento Sportivo CONI, Artt. 10 e 18 Statuto FIPAV, Art 2 R.A.T. FIPAV, Artt. 1, 74, 75 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Artt. 1 e 6 Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati, assunto un comportamento aggressivo, violento ed offensivo nei confronti della tesserata L. M. presso la palestra comunale di Monticelli (Ascoli Piceno) in data 01/04/2025.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La Commissione Safeguarding della Federazione Pallavolo inviava alla Procura federale un esposto con la richiesta di procedere nei confronti dell'incolpata, avendo rilevato la sussistenza di responsabilità disciplinare per i comportamenti oggetto del capo di incolpazione.

La procura federale aperto il fascicolo lo istruiva acquisendo la deposizione testimoniale dell'atleta oggetto dei comportamenti illeciti. All'esito la procura si determinava al deferimento.

All'udienza del 13 ottobre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, la difesa dell'incolpata, dopo aver chiesto rinvio per valutare una diversa proposta di definizione del procedimento ex art. 33 Regolamento Giurisdizionale, rispetto a quella già rigettata dalla procura, insisteva per concordare l'entità della sanzione. Il Tribunale invitava quindi le parti a valutare le possibilità di un accordo e sospendeva l'udienza,

Alla ripresa della discussione il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli comunicava di aver raggiunto l'accordo per la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

La difesa inviava il modulo sottoscritto anche dall'atleta e dal genitore.



All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito delle motivazioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati all'atleta soggetta a procedimento oltre che non ad esser contestati risultano provati.

Il comportamento tenuto dall'incolpata viola quei principi basilari della lealtà e probità sportiva propri di chi decide di fare attività sportiva e tesserarsi per svolgerla.

In un momento in cui particolare allarme vi è per le vittime di bullismo, i giovani sono sempre più sensibilizzati attraverso i media e le divulgazioni scolastiche; evidentemente non tutti recepiscono l'importanza di non discriminare le persone e comunque di offenderle e minacciarle per futili motivi. L'azione posta in essere dall'incolpata merita particolare attenzione poiché perpetrata con l'ausilio di persone estranee allo sport e reiterata anche al di fuori della palestra.

Atteso quanto sopra valutati il sincero pentimento dell'atleta, la minore età e volendo anche sensibilizzare la stessa sulla gravità dell'azione e dell'intento, caldeggiato dalla difesa nella discussione, di non allontanarla dall'attività pallavolistica per farle recuperare quei valori propri dello sport, ritiene di esprimere parere di congruità alla proposta della Procura Federale

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale della tesserata Sig.ra D. M. per mesi due.
Roma, 15 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Ottobre 2025